

Regione Umbria

Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>
e-mail: atti@crumbria.it

ATTO N . 1119

DISEGNO DI LEGGE


di iniziativa

della Giunta regionale (deliberazione n. 1128 del 17/11/2021)

“MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI DI LEGGI REGIONALI”

*Depositato alla Sezione Flussi documentali e Archivi
il 18/11/2021*

Trasmesso alla I (redigente), II e III (consultiva) Commissione Consiliare Permanente il 19/11/2021



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 1128 SEDUTA DEL 17/11/2021

OGGETTO: Modificazioni e integrazioni di leggi regionali.

		PRESENZE
Tesei Donatella	Presidente della Giunta	Presente
Morroni Roberto	Vice Presidente della Giunta	Presente
Agabiti Paola	Componente della Giunta	Presente
Coletto Luca	Componente della Giunta	Presente
Fioroni Michele	Componente della Giunta	Presente
Melasecche Germini Enrico	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Donatella Tesei**

Segretario Verbalizzante: Avv. Maria Balsamo

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 8 pagine

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la proposta di disegno di legge presentata dalla Presidente della Regione Donatella Tesei avente ad oggetto: "Modificazioni e integrazioni di leggi regionali";

Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto il disegno di legge "Modificazioni e integrazioni di leggi regionali" presentata dal Direttore regionale alle Risorse, Programmazione, Cultura, Turismo;

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Dato atto che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate;

Dato atto che non occorre acquisire il parere formulato dal Comitato Legislativo, in quanto il contenuto degli articoli del DDL è riferito a modifiche di leggi regionali concordate tra la Regione e i competenti uffici ministeriali e quindi vincolati nella propria formulazione tanto da non contenere, come stabilito dal vigente Regolamento della Giunta regionale, questioni giuridiche di particolare complessità tecnica;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Modificazioni e integrazioni di leggi regionali" e la relazione che lo accompagna, dando mandato alla Presidente Donatella Tesei di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, all'Assemblea legislativa regionale;
 - 2) di indicare la Presidente della Regione a rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie.
-

Oggetto: Modificazioni e integrazioni di leggi regionali.

RELAZIONE

A seguito dei rilievi degli uffici ministeriali la Presidente della Giunta regionale si impegnava, in ottica di leale collaborazione, come concordato con i suddetti uffici, alla modifica di specifiche disposizioni di leggi regionali, rispettivamente:

- l'art. 1 comma 2, l'art. 2 comma 1 e comma 5 della LR 3 febbraio 2021 n. 1 (Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico);
- l'art. 5 della LR 29 marzo 2021, n. 7 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22 Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali);
- l'art. 15 commi 3 e 5 della LR 8 marzo 2021 n. 3 (Disposizioni collegate alla Legge di stabilità 2021-2023 della Regione Umbria);

Art.1 (Modificazione alla I.r. 3 febbraio 2021, n. 1 (Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico))

Con LR n. 1 del 3 febbraio 2021 (Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico) venivano attribuite, nel rispetto della L 74/2001, al CNSAS SASU le funzioni riconducibili, in particolare, al soccorso degli infortunati, dei pericolanti, dei soggetti in imminente pericolo di vita e a rischio di evoluzione sanitaria, alla ricerca e al soccorso dei dispersi e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale.

Il CNSAS contribuisce, altresì, alla prevenzione ed alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali, svolte in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi.

L'art. 1 comma 2 stabiliva che gli interventi di soccorso venissero svolti nel rispetto delle disposizioni di cui alla L 74/2001 ed in armonia con i piani provinciali per la ricerca delle persone scomparse approvati dal Prefetto.

Il Ministero dell'Interno proponeva di espungere tale comma per maggiore coerenza con la normativa statale e la Presidente della Giunta regionale si impegnava con il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie locali alla modifica di tale articolo.

Art. 2 (Modificazioni all'articolo 2 della I.r. 1/2021)

La LR 1/2021 attribuiva al SASU anche la competenza al trasporto non sanitario, come del resto avevano fatto anche altre regioni con proprie normative vigenti, ad esempio, il Friuli Venezia Giulia con LR del 16 giugno 2017 n. 24, la Lombardia con LR 17 marzo 2015 n. 5, il Veneto con LR dell'11 maggio 2015 n. 1, l'Abruzzo con LR 17 aprile 2014 n. 20, il Molise con LR 22 settembre 2017 n. 13, la Calabria con LR n. 1 del 1 febbraio 2017.

Nonostante tali precedenti, il Ministero dell'Interno proponeva di limitare la competenza del SASU al solo trasporto sanitario, eliminando le parole "e non sanitario" dall'art. 2 comma 1.

Inoltre, l'art. 2 comma 5 prevedeva che l'attività di soccorso di carattere non sanitario del SASU nell'ambito regionale si svolge anche mediante l'utilizzo di aeromobili pubblici e privati con la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati, autorizzati a svolgere servizi di volo aereo e in possesso delle licenze e autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Quanto sopra, come previsto anche da altre norme regionali vigenti, ad esempio LR 24/2017 del Friuli Venezia Giulia e 1/2015 del Veneto.

Tale previsione è rinvenibile anche in altre norme sulla compartecipazione della spesa, ad esempio LR 20/2014 dell'Abruzzo e LR 5/2015 della Lombardia.

Nonostante tali precedenti, il Ministero dell'Interno proponeva di eliminare tale previsione.

La Presidente della Giunta regionale si impegnava con il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie locali alla modifica di tale articolo come sopra riportato.

Art.3 (Integrazione alla l.r. 29 marzo 2021, n. 7 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22 Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali)).

La legge regionale n.7/2021 apporta alcune modificazioni alla legge regionale n. 22 del 2008, recante “*Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali*”.

In particolare, l'art. 5 della legge regionale in oggetto, modificando l'art. 9 della legge regionale n. 22 del 2008, subordina il rilascio del provvedimento di concessione al “*rispetto dei principi di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica*”,

Con nota pec n. 11426 del 16/4/2021 l'Ufficio legislativo del Ministero della cultura, ha proposto a questa Amministrazione regionale di aggiungere all'art. 5 dopo la parola “ambiente” le parole “e del paesaggio”.

La Presidente della Giunta regionale, condividendo l'osservazione, con nota pec prot. n. 0077196-2021 si impegnava ad effettuare l'integrazione proposta.

Art.4 (Modificazioni all'articolo15 della l.r. 8 marzo 2021, n. 3 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2021/2023 della Regione Umbria)).

La l.r.3/2021 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2021/2023 della Regione Umbria) detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa, in coerenza con il contesto economico-finanziario, istituzionale e territoriale delineato nel Documento di economia e finanza regionale (DEFR 2021), in collegamento con la legge di stabilità regionale ed il bilancio di previsione della Regione Umbria 2021-2023.

L'Ufficio legislativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze con riferimento alla legge regionale in oggetto, formulava rilievi in merito allo specifico art. 15 commi 3 e 5 laddove si prevedeva che il Consorzio Scuola umbra di pubblica amministrazione succeda nei rapporti di lavoro dipendente insturati dall'Associazione SEU ed evidenziava la necessità di rendere maggiormente coerente tali disposizioni con il Dlgs 165/2001 come segue: aggiungere al comma 3 dell'art 15 le parole “in materia di formazione”, sopprimere al medesimo comma 3 le parole “e le risorse umane e strumentali” e le parole “atto di indirizzo della Giunta regionale e” ed abrogare, infine, l'intero comma 5.

Con nota del 6 maggio 2021, la Presidente della Giunta regionale si impegnava ad apportare le modifiche richieste all'articolo 15, commi 3 e 5, della l.r. 3/2021.

Art. 5 (Entrata in vigore)

L'articolo in questione stabilisce che la norma entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. L'urgenza è determinata dalla necessità di ottemperare nel più breve tempo possibile agli impegni assunti dalla Regione e concordati con i competenti uffici ministeriali.

Relazione tecnico finanziaria

Art.1 (Modificazione alla l.r. 3 febbraio 2021, n. 1 (Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico))

L'articolo in questione ha natura ordinamentale e non comporta impegni di spesa a carico del bilancio regionale.

L'eliminazione infatti della previsione dello svolgimento degli interventi di soccorso in coerenza con i piani prefettizi degli scomparsi ed in ottemperanza alla L 74/2001 non va ad incidere sul bilancio regionale, come non andava ad incidere, peraltro, nemmeno nella versione vigente della norma; a tal fine si precisa che per tale articolo non veniva effettuata alcuna quantificazione finanziaria.

Art. 2 (Modificazioni all'articolo 2 della l.r. 1/2021)

L'articolo in questione ha natura ordinamentale e non comporta impegni di spesa a carico del bilancio regionale.

Per quanto concerne, infatti, l'eliminazione dal comma 1 del trasporto non sanitario dalle competenze del SASU, limitate quindi a quello esclusivamente sanitario, tale fattispecie non va ad aumentare la spesa complessivamente sostenuta anche in considerazione del fatto che le spese sostenute dal SASU, rimborsabili fino ad un tetto massimo annuale di 250.000,00 euro, vengono verificate dalla Regione Umbria secondo i criteri contenuti nell'apposita convenzione prevista dal l.art. 8 comma 2.

Stesso ragionamento può esser fatto per il comma 5, laddove il venir meno dell'impiego di aeromobili per l'attività di soccorso non a carattere sanitario esclude che vengano sostenuti maggiori costi a valere sul bilancio regionale.

Art.3 (Integrazione alla l.r. 29 marzo 2021, n. 7 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22 Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali)).

L'articolo in questione ha natura ordinamentale e non comporta impegni di spesa a carico del bilancio regionale.

L'aggiunta, infatti, alla parola "ambiente" anche le parole "il paesaggio" serve a fornire una miglior specificazione della materia trattata, senza, in ogni caso, incidere sul bilancio regionale nel senso di sostenere maggiori o minori costi.

Art.4 (Modificazioni all'articolo15 della l.r. 8 marzo 2021, n. 3 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2021/2023 della Regione Umbria)).

Il presente articolo ha natura ordinamentale e non comporta impegni di spesa a carico del bilancio regionale.

Infatti, l'aggiungere dopo le parole "le funzioni" le ulteriori parole "in materia di formazione" esplicita l'attività che il SEU attualmente svolge che è quella relativa alla formazione in materia comunitaria. Il SEU, infatti, sin dalla sua costituzione, è preposto all'organizzazione di iniziative formative, anche di alta specializzazione, su tematiche europee, offrendo proposte di aggiornamento professionale/formazione volte alla diffusione della conoscenza delle dinamiche dell'integrazione europea a livello di formazione continua.

Anche l'eliminazione del comma 5 relativo al trasferimento del personale in carico al SEU non incide sul bilancio regionale.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: “Modificazioni e integrazioni di leggi regionali”.

Art.1

**Modificazione alla l.r. 3 febbraio 2021, n. 1
(Disposizioni in materia di soccorso
alpino e speleologico)**

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 1/2021 (Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico) è abrogato.

Art. 2

**(Modificazioni all'articolo 2 della l.r.
1/2021)**

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 1/2021 le parole: "e non sanitario" sono soppresse.
2. Il comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 1/2021 è abrogato.

Art.3

**Integrazione alla l.r. 29 marzo 2021, n. 7
(Modificazioni ed integrazioni della legge
regionale 22 dicembre 2008, n. 22 Norme
per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo
delle acque minerali naturali, di sorgente
e termali).**

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 7/2021 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22 Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali) dopo le parole: "tutela dell'ambiente" sono aggiunte le seguenti: "e del paesaggio".

Art.4

**Modificazioni all'articolo 15 della l.r. 8
marzo 2021, n. 3 (Disposizioni collegate
alla legge di stabilità 2021/2023 della
Regione Umbria.)**

1. Al comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 3/2021

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

(Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2021/2023 della Regione Umbria) dopo le parole: "le funzioni" sono aggiunte le seguenti: "in materia di formazione".

2. Al comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 3/2021 le parole "e le risorse umane e strumentali" sono soppresse.
3. Al comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 3/2021 le parole "atto di indirizzo della Giunta regionale e" sono soppresse.
4. Il comma 5 dell'articolo 15 della l.r. 3/2021 è abrogato.

Art. 5

(Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108, verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 16/11/2021

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE RISORSE,
PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO
- Carlo Cipiciani
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PROPOSTA ASSESSORE

Il Presidente Donatella Tesei ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 16/11/2021

Presidente Donatella Tesei
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
